CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DELLA CONFERENZA CAPIGRUPPO E DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 1.07.2022

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale in videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse a eventi eccezionali e imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, ovvero su decisione del Sindaco per le sedute della Giunta Comunale.
2. La partecipazione in modalità telematica disciplinata dal presente Regolamento è inoltre ammessa in tutti i casi in cui per motivi di salute certificati il Consigliere Comunale o l'Assessore non possano partecipare in presenza alle riunioni degli organi collegiali di rispettiva appartenenza.
3. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del TUEL e ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

   a) pubblicità: le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Le prime sono trasmesse in diretta *streaming* sul portale istituzionale del Comune di Piossasco, le seconde in differita sullo stesso portale. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento del Consiglio comunale. Non sono pubbliche le sedute della Giunta Comunale e della Conferenza dei Capigruppo. secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

   b) trasparenza: si realizza mediante l' accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, con le medesime modalità e termini previsti per le sedute in presenza, mediante la preventiva informazione ai Consiglieri Comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti ferma restando la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

   c) tracciabilità: garantita dalla verbalizzazione delle riunioni e dalla conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

   a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

   b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

   c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

   d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

   e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;

   f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

   g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta Comunale e ove necessario del Consiglio Comunale;

   h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

   i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei *files* dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo a eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale attivato dall'Ente per ogni Consigliere Comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario Generale o il suo sostituto.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza, anche in modalità mista.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta Comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di altre persone, anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più idonee, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di Revisione).
7. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene.
8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare di dedicarsi esclusivamente alla riunione e in modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È possibile collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, delle Commissioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta il Segretario Generale accerta, mediante video e appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. La suddetta modalità di identificazione potrà essere ripetuta quando se ne ravvisi l'esigenza,compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicandolo espressamente al Presidente.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale o loro sostituti. In caso di impossibilità a essere presenti di persona del Segretario Generale o del Presidente del Consiglio Comunale, e dei loro sostituti, gli stessi si collegheranno in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del Tuel.
2. I lavori del Consiglio Comunale sono regolati dal Presidente del Consiglio secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente assume ogni determinazione necessaria per i casi di problematiche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza, riguardanti:

   a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente impossibilitato a collegarsi in video conferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a dieci minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

   b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti non trattati per i quali si procede in seconda convocazione ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di dieci minuti per consentire il rientro degli assenti trascorso il quale si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori;
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi o integrativi alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti e interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 Disciplina degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri a iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi si osservano le modalità previste dal Regolamento e del Consiglio comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte degli Assessori o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono che devono essere disattivati quando sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso:

   a) il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario Generale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole o contrario ovvero dichiarando l'astensione;

   b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

2. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma e con l'assistenza del Segretario:

   - accerta il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza attraverso il riscontro audio e video del Consigliere Comunale;
   - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

   a) riaprire la votazione dopo avere verificato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;

   b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo.

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso: ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza ovvero in forma mista nonché di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza o che risultano assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
   - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
   - la dichiarazione con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
   - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13 Sedute della Giunta, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo

1. Le sedute della Giunta Comunale e della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche.
2. Il Presidente della Conferenza dei Capigruppo, qualora quest'ultima assuma le funzioni di altre commissioni, può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio Comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'art. 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'art. 12, nello specifico caso di cui al comma 2.

Art. 14 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la ripresa dei soggetti suddetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi a inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale. In caso di impossibilità di limitare le inquadrature, l'Ente provvede ad acquisire apposita liberatoria dagli interessati al trattamento o, in alternativa, lo stesso si impegna metterne a conoscenza il pubblico tramite apposizione di avvisi all'ingresso della sala consiliare.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.